



## DELIBERAZIONE

n. 290

del 10-2-2021

## O G G E T T O

Concessione a titolo gratuito alla Dott.ssa Adele Di Costanzo, Medico di Assistenza Primaria, di un locale e parti comuni dell'immobile di proprietà aziendale, sito in Piazzale Genzi, 8 a Montebello Vicentino.

Approvazione schema contrattuale.

Proponente: UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 213

Il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce quanto segue:

“Con deliberazione n. 573 del 30.04.2020 è stato concesso ad alcuni medici di Medicina Generale associati in Medicina di Gruppo, l'utilizzo a titolo oneroso di alcuni locali di proprietà aziendale, siti al piano terra dell'immobile ubicato in Piazzale Cenzi n. 8 a Montebello Vicentino (VI), censito catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Montebello al foglio 5, particella 167, sub 11.

In data 17.12.2020, con nota prot. n. 122935, conservata agli atti del procedimento, il Direttore del Distretto Ovest ha comunicato che, era stato attribuito alla Dott.ssa Adele Di Costanzo un incarico provvisorio di medico di Assistenza Primaria nella zona di Montebello Vicentino, con inserimento nella Medicina di Gruppo di Montebello a decorrere 21.12.2020

Con la medesima nota, il Direttore del Distretto Ovest ha chiesto venga messo a disposizione a titolo gratuito alla Dott.ssa Di Costanzo, un locale dello stabile di proprietà aziendale, sito a Montebello Vicentino in Piazzale Cenzi, 8, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 6, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii.

Pertanto ritenuto di aderire alle richieste del Direttore del Distretto Ovest e preso atto che:

- in funzione della natura provvisoria dell'incarico conferito alla Dott.ssa Di Costanzo, il contratto di concessione dovrà avere una valenza temporale non superiore ai 12 mesi;
- in analogia con quanto previsto nel contratto in essere con i componenti della Medicina di Gruppo di Montebello Vicentino per la fornitura delle utenze la Dott.ssa Di Costanzo utilizzerà la rete impiantistica già esistente ed intestata all'Azienda ULSS n. 8, e dovrà rimborsare i costi sostenuti dall'ULSS quantificati in euro 861,12 annui forfettari;

Vista la mail del 15.01.2021, conservata agli atti, con la quale la Dott.ssa Di Costanzo ha accettato il contenuto dello schema contrattuale proposto dall'Azienda ULSS n. 8:

sulla base di quanto finora esposto si propone al Commissario di approvare lo schema di contratto, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso

**IL COMMISSARIO**

**DELIBERA**

1. di assegnare in concessione a titolo gratuito, per le motivazioni espresse in premessa, alla Dott.ssa Adele Di Costanzo, titolare di incarico provvisorio di Medico di assistenza primaria a Montebello Vicentino, un locale e parti comuni dell'immobile di proprietà aziendale sito in Piazzale Cenzi n. 8, a Montebello Vicentino (VI), meglio evidenziati nella planimetria allegata e parte integrante dello schema di convenzione;
2. di stabilire che il contratto avrà validità dal 21.12.2020 – 20.12.2021;
3. di precisare che il locale è concesso esclusivamente ad uso ambulatoriale medico, per attività strettamente connesse all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà del concessionario;
4. di approvare lo schema di concessione-contratto per i locali di cui al punto 1), allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di quantificare in €. 861,12 annui forfettari il rimborso spese dovuto dalla Dott.ssa di Costanzo per i consumi delle utenze (acqua, energia elettrica e riscaldamento);
6. di dare atto che la Dott.ssa Adele Di Costanzo dovrà provvedere al versamento dell'importo dovuto per il rimborso delle spese relative alle utenze sostenute dall'Azienda ULSS 8 su base annua;
7. di prendere atto che le spese di bollo e registrazione della concessione-contratto quantificate in circa €. 150,00 verranno anticipate dall'Azienda ULSS 8 Berica. Ai sensi dell'art. 14 del contratto medesimo, il concessionario rimborserà all'Azienda ULSS n. 8 le intere spese di bollo e il 50% dell'importo relativo alla tassa di registrazione;
8. di dare atto che la spesa di circa €. 150,00, trova copertura nel bilancio preventivo 2021 al conto n. 5803000020 "Imposte e tasse";
9. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario  
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO  
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-2-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 11-2-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---

REGIONE VENETO  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

VICENZA (VI) – Viale F. Rodolfi, 37 – C.F. e P.I. 02441500242

\*\*\*\*\*

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO, AD USO  
AMBULATORIALE, DI UN LOCALE E PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE DI  
PROPRIETA' AZIENDALE, SITO IN PIAZZALE CENZI N. 8 A MONTEBELLO  
VICENTINO (VI)**

**Tra**

L'Azienda ULSS n.8 Berica con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, nella persona del Commissario e legale rappresentante Dott. Giovanni Pavesi nato a Verona (VR) il 10.07.1961, domiciliato per la carica in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, di seguito nominata concedente:

**e**

la Dott.ssa Adele Di Costanzo nata a Conegliano (TV) il 05.05.1993 e residente a Conegliano (TV) in Via Cal delle Rive, 29 codice fiscale DCSDLA93E45C957T, Medico di Medicina Generale associata alla Medicina di Gruppo di Montebello, di seguito nominato concessionaria.

**Premesso che**

- L'Azienda ULSS n. 8 Berica è proprietaria di una porzione di unità immobiliare sita a Montebello Vicentino (VI) Piazzale Cenzi n. 8, censita al Catasto Fabbricati Comune di Montebello Vicentino (VI) al foglio 5 particella 167, subalterno 11, Cat. B/4 Classe U Rendita Cat. Euro 997,69, composta come da planimetria allegata All. 1), parte integrante del presente contratto;
- La Dott.ssa Adele di Costanzo è titolare in Montebello Vicentino, di un incarico provvisorio quale medico di MG a copertura di una zona carente;
- che l'art. 38, comma 6, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii., prevede la concessione di spazi ambulatoriali ai Medici con incarico provvisorio finalizzato alla copertura di una zona carente;
- La presente concessione è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. del :

**si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art. 1 - Oggetto**

Le premesse sono patti. L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede alla Dott.ssa Adele Di Costanzo l'utilizzo a titolo gratuito di un locale e spazi comuni (bagno e parte della sala d'attesa), posti al piano terra dell'immobile sito in Piazzale Cenzi n. 8 Montebello Vicentino meglio evidenziati nella planimetria allegata (All. 1) e parte integrante del presente atto.

### **Art. 2 – Durata e diritto di recesso**

La presente concessione ha durata di anni uno dal 21.12.2020 al 20.12.2021. La concessionaria potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto, previa comunicazione da effettuarsi via pec o mediante lettera raccomandata, fermo comunque l'obbligo di corrispondere l'importo del rimborso spese relativo all'effettivo periodo di occupazione dell'ambulatorio.

### **Art. 3 - Destinazione**

Il locale dovrà essere destinato esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà dei concessionari.

### **Art. 4 – Divieto di cessione del contratto, sublocazione e locazione**

La concessionaria non potrà dare in sub-concessione/locazione o comodato, il locale.

### **Art. 5- Ripartizione delle spese**

Sono a carico della concessionaria tutte le spese inerenti i servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso. La concessionaria si impegna a rimborsare in un'unica rata annuale da versare nell'ultimo mese di valenza contrattuale, le spese dei servizi di rete (acqua, luce, gas), di manutenzione e di imposte che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori e delle ditte appaltatrici dei vari servizi. L'importo del rimborso è concordato dalle parti in Euro 861,12 annui, calcolato in ragione della spesa media complessiva annua sostenuta dall'ULSS per la struttura, in rapporto alla metratura assegnata e al numero di presenze settimanali in ambulatorio della concessionaria. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'importo del rimborso spese verrà calcolato in base dell'effettivo periodo di occupazione dei locali da parte della concessionaria.

Il rimborso dovrà essere effettuato, su richiesta del concedente, mediante bonifico bancario presso Unicredit S.p.A. Iban IT 47 N 02008 11820

000104583063. Dal sistema di riparto vengono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo.

**Art. 6 – Manutenzione ordinaria.**

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative al funzionamento delle linee telefoniche sono totalmente a carico della concessionaria.

**Art. 7 – Accesso ai locali**

La concessionaria deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.

**Art. 8 – Modifiche e innovazioni**

Alla concessionaria non è concesso eseguire senza il preventivo consenso scritto del concedente e quindi alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

**Art. 9 – Responsabilità del concessionario dei locali**

La concessionaria è costituita custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'Azienda ULSS 8 Berica da ogni responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o titolo che potessero derivare dall'attività svolta nel locale.

**Art. 10 – Assicurazione**

La concessionaria provvederà a propria cura e spese alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati per la copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di dette polizze dovrà essere esibita dalla concessionaria al concedente.

**Art. 11 – Riconsegna dei locali**

La concessionaria dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati in buono stato e di accettarli nello stato in cui si trovano. Essa si impegna a riconsegnare i locali di cui trattasi, nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso; in caso contrario la concessionaria sarà tenuta al risarcimento dei danni.

**Art. 12- Attestato di prestazione energetica dell'immobile**

La concessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile.

**Art. 13 – Risoluzione del contratto**

La violazione da parte del concessionario di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.

#### **Art. 14 – Spese inerenti al contratto**

Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sulla concessionaria. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne informerà la concessionaria. Quest'ultima dovrà rimborsare la quota d'imposta a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.

#### **Art. 15 – Elezioni a domicilio**

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il concedente elegge domicilio presso la sede legale dell'ULSS 8 – Viale F. Rodolfi, 37 Vicenza.

#### **Art. 16 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”**

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell'Azienda ULSS 8 “Berica” è la Dott.ssa Filomena Polito, della Ditta Compliance Officer e Data Protection, con sede legale in Cascina (PI), Via Modda, 79.

#### **Art. 17 – Rinvio e normativa**

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

#### **Art. 18 - Controversie**



Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti. In caso di controversie che sorgessero tra le parti, il Foro competente è quello di Vicenza.

Vicenza li

Il concedente Azienda ULSS n. 8

Dott. Giovanni Pavesi \_\_\_\_\_

Il concessionario:

Dott.ssa Adele Di Costanzo \_\_\_\_\_

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 6) 7) 8) 9) 13), 14).

Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica:

Dott. Giovanni Pavesi \_\_\_\_\_

Il Concessionario

Dott.ssa Adele Di Costanzo \_\_\_\_\_

